



IMPRESE COMMERCIALI

Le imprese commerciali e gli operatori del settore alimentare che lo desiderano, possono gestire in modo responsabile le loro eccedenze alimentari e/o farmaceutiche donando i prodotti invenduti o non più commercializzabili ed incaricando un soggetto donatario per la loro redistribuzione ai fini di solidarietà sociale. Questo è possibile grazie alla **Legge 166/2016** e succ. modificazioni, che regolano *“la donazione e la distribuzione di **prodotti alimentari e farmaceutici** ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi”*

I vantaggi

- ❖ *La cessione gratuita a fini di solidarietà sociale, di beni prodotti o commercializzati dall'impresa NON E' CONSIDERATA REDDITO ed è ESENTE DA IVA.*
- ❖ *RIDUZIONE TARI in proporzione alle quantità donate*
- ❖ **SEMPLIFICAZIONI BUCROCRATICHE:** grazie alla APP Bring the Food tutta la documentazione richiesta ai fini di riduzioni e agevolazioni è prodotta automaticamente.
- ❖ La donazione è di fatto un'azione di **RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA**
- ❖ Miglioramento dell'immagine aziendale e del legame con il territorio lavorando in rete con Istituzione e Terzo settore

RIDUZIONE TARI

Norma	Riduzione	Adempimenti Impresa cedente	Adempimenti Beneficiari
DCC-2018-9 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Comune di Genova	Riduzione della parte variabile della TARI in proporzione alle quantità (kg) di prodotti alimentari ceduti fino a un massimo del 30% corrispondente a 2.000kg	Entro il 31/1 dell'anno successivo a quello di competenza, dovrà essere presentata, ai sensi dell'art. 23, specifica istanza al Comune con allegata documentazione cartacea comprovante il quantitativo di beni alimentari ceduti, con attestazione di ricevimento da parte delle associazioni assistenziali o di volontariato beneficiarie	

Agevolazioni Fiscali IVA (dal 1/1/2018)

Norma	Agevolazioni	Adempimenti Impresa cedente	Adempimenti Beneficiario
Art. 16 comma 1 L. 166/2016 e succ. Modificazioni (legge n.205/2017)	I beni donati si considerano DISTRUTTI ai fini IVA (Iva sugli acquisti detraibile)	<u>emissione documento di trasporto DDT (DPR 472/36) o documento equipollente</u> *si veda nota.	*Dichiarazione trimestrale consuntiva con gli estremi dei DDT relativi alle cessioni, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre con la <i>sottoscrizione dell'impegno ad utilizzare i beni ricevuti in conformità alle proprie finalità istituzionali.</i> (art.16 c.3 L.166/016)

Agevolazioni Fiscali IRES –IMPOSTE DIRETTE (dal 1/1/2018)

Norma	Agevolazioni	Adempimenti Impresa cedente	Adempimenti Beneficiari
Art. 16 comma 2 L. 166/016 e succ. Modificazioni (legge n.205/2017)	Il costo di acquisto è interamente deducibile non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa e pertanto il relativo valore normale <u>non costituisce ricavo per l'impresa</u> ex art. 85, comma 2, TUIR	Non richiesto per le cessioni gratuite con valore < € 15.000 e per le cessioni aventi ad oggetto beni alimentari facilmente deperibili, altrimenti si veda nota*	Dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti (art.16 c. 3 L.166/016)

*comunicazione telematica all'amm.ne finanziaria o ai comandi del corpo della Guardia di Finanza riepilogativa delle cessioni effettuate in ciascun mese, entro il giorno 5 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le cessioni in via telematica, qualora i beni superino il valore di Euro 15.000, per ogni singola cessione; per le cessioni di eccedenze alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione (art.16 c. 3 L.166/016).

Approfondimenti

Gli operatori del settore alimentare possono cedere gratuitamente le eccedenze alimentari a soggetti donatori i quali possono ritirarle direttamente o incaricandone altro soggetto donatario.

Ai fini della legge L. 166/2016 è consentita la cessione a titolo gratuito dei seguenti prodotti:

- le **eccedenze alimentari** cioè i prodotti alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono: invenduti o non somministrati per carenza di domanda, ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita, rimanenze di attività promozionali, prossimi al raggiungimento della data di scadenza, rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti, invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici, invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione, non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione
- eccedenze di prodotti agricoli in campo o di prodotti di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti donatori. Le operazioni di raccolta o ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente dai soggetti donatori o da loro incaricati sono svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime
- **i medicinali destinati alla donazione;**
- **gli articoli di medicazione** di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale *“non più commercializzati, purché in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie”*
- i prodotti destinati all'**igiene** e alla **cura della persona**, i prodotti per l'igiene e la **pulizia della casa**, gli **integratori alimentari**, i biocidi, i presidi medico chirurgici, i **prodotti di cartoleria** e di **cancellaria**, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari;



Modalità' di Cessione

1. La cessione di eccedenze alimentari è consentita anche oltre il termine minimo di conservazione, purchè siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione
2. Le eccedenze alimentari, nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e della data di scadenza, possono essere ulteriormente trasformate in prodotti destinati in via prioritaria all'alimentazione umana o al sostegno vitale di animali.
3. I prodotti finiti della panificazione e i derivati, che, non essendo stati venduti o somministrati entro le ventiquattro ore successive alla produzione, risultano eccedenti presso le rivendite di negozi, grande distribuzione, i produttori artigianali o industriali, ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva, possono essere donati a soggetti donatari.

Requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari per la cessione gratuita

1. Gli operatori del settore alimentare che effettuano le cessioni devono prevedere corrette prassi operative al fine di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti.
Essi sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari secondo le normative vigenti, fino al momento della cessione ai soggetti donatari. Questi ultimi diventano equiparabili, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.
2. Ai fini della cessione, gli operatori del settore alimentare operano una selezione degli alimenti in base ai requisiti di qualità e igienico-sanitari, nel rispetto delle norme vigenti.
3. Gli operatori del settore alimentare adottano le misure necessarie per evitare rischi di commistione o di scambio tra i prodotti destinati ai diversi impieghi.



Definizioni

«**Termine Minimo di Conservazione**» TMC (“preferibilmente entro il”): la data fino alla quale un prodotto alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione. Gli alimenti che hanno superato tale termine possono essere ceduti ai sensi dell'articolo 4 Legge 166/2016, garantendo l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione;

Categoria prodotto	Intervallo di consumo consigliato	Caratteristiche discriminanti per l'utilizzo dell'alimento
Pasta secca, riso, cous cous, semola, farine (Biscotti secchi, muesli, cereali da prima colazione, corn- flakes, cracker, grissini etc.)	1 - 2 mesi	Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.
Dolci confezionati (merendine, panettoni, prodotti dolciari a base di cioccolato etc.)	1 - 2 mesi	Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.
Farine e cereali	1 - 2 mesi	Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.
Caffè macinato, cacao, the e infusi etc.	12 mesi	Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.
Olii, grassi	12 mesi	Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti e segni di evidenza di irracidimento.
Conservas sott'olio (tonno, carciofi, funghi etc.)	12 mesi	Presenza di attività fermentativa (bollicine di gas), alterazione della confezione, (rigonfiamenti), presenza di muffe, confezioni non integre.
Confetture e conserve (legumi, pelati, passate, verdure etc.)	1 - 2 mesi	Alterazione della confezione (rigonfiamenti), alterazione del colore o dell'odore, presenza di muffe, confezioni non integre.
Bevande e bevande UHT (es. succhi di frutta e latte etc.)	6 mesi	Alterazione del gusto, alterazione del colore/odore, alterazione della confezione, sedimentazione, confezioni non integre.
Prodotti surgelati	1 - 2 mesi	Presenza di bruciature da freddo o di cristalli di ghiaccio.
Prodotti in polvere liofilizzati (latte, orzo, etc.) eccetto i prodotti destinati alla prima infanzia	6 mesi	Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.
Spezie, erbe aromatiche e salse (maionese, ketchup, senape etc.)	6 mesi	Presenza e/o odore di muffa, confezioni non integre, presenza di insetti.
Uova in guscio	1 settimana con conservazione in frigorifero Consumo previa cottura	Cattivo odore (alla apertura), crepe nel guscio, cambiamento di colore o consistenza del tuorlo.
Pane confezionato (pan carré etc.)	1 settimana	Presenza e/o odore di muffa, presenza di insetti.
Acqua confezionata in bottiglia	12 mesi	Intorbidimento, alterazione del gusto.
Prodotti a base di carne (prodotti di salumeria crudi / cotti / stagionati) in pezzi interi	2 mesi	Presenza e/o odore di muffa, perdita delle caratteristiche sensoriali tipiche, segni di evidenza di irracidimento della parte grassa.
Prodotti a base di carne (prodotti di salumeria crudi / cotti / stagionati) affettati confezionati	1 mese	Confezioni non integre, alterazione della confezione (rigonfiamenti), alterazione del colore, dell'odore, consistenza, presenza di muffe.



«data di scadenza»: la data che sostituisce il TMC nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico oltre la quale essi sono considerati a rischio e NON possono essere donati nè consumati.

«soggetti donatori»: gli enti pubblici nonché gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.

Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 , iscritti nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 , e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 , nonché i consorzi di cui all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative sociali. Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle organizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991 , n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.

Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione sociale (si veda per approfondimenti art.2 della legge)

Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218 , i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria."